

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 930/ASURDG DEL 30/12/2013

Oggetto: Stipula contratto di concessione locali, siti all'interno del Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni, con Banca dell'Adriatico.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di autorizzare la concessione dei locali all'interno della "Palazzina Servizi" del Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno, Via degli Iris n. 2;
2. Di dare atto che la concessione in argomento avrà durata di anni 6 (sei) a partire dalla data del 01/09/2013 e che per la stessa, Banca dell'Adriatico corrisponderà alla proprietaria ASUR Marche Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno un canone annuo pari ad € 27.816,00 + IVA di legge che sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate entro i primi 15 gg. del semestre di riferimento, tranne la prima rata che verrà pagata pro-quota, oltre all'importo annuo di € 3.470,81 per le spese condominiali di pulizia e alla quota annua di € 150,00 a titolo di rimborso spese utenza idrica;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978 il canone sarà aggiornato annualmente, in via automatica, a partire dal 01/12/2014, nella misura del 75% della variazione in aumento accertata

dall'ISTAT dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati e qualora nuove disposizioni di legge modificassero detto sistema di aggiornamento del canone, esso verrà adeguato alla normativa ;

4. Di approvare l'allegato schema di contratto di concessione da stipulare per le finalità di cui sopra ;
5. Di delegare per la sottoscrizione dell'allegato schema di contratto il Dr. Giovanni Stroppa – Direttore dell' Area Vasta n.5 ;
6. Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. stante l'urgenza di stipulare l'allegato contratto di concessione.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 06 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività tecniche)

□ Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 13 del 20/06/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 343 del 11/07/2005 recante “Regolamento per l’alienazione, la locazione, l’acquisizione del patrimonio immobiliare – Approvazione”;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 1096 del 11.11.2009 recante: “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare aziendale – Approvazione”.

□ Motivazione:

Si premette che con Determina n. 1116 del 02/10/2001 questa azienda ha disposto il rinnovo per ulteriori anni sei del contratto di locazione stipulato nel settembre del '90 con la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per i locali ubicati presso la palazzina servizi dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ed utilizzati dalla stessa quale sede della Filiale di Monticelli;

Il suddetto contratto è stato oggetto di rinnovi, per i periodi 01/09/1990 – 31/08/2001 , 01/09/2001 – 31/08/2007 e 01/09/2007 – 31/08/2013.

In considerazione del fatto che i locali oggetto del suddetto contratto di locazione insistono su immobile del complesso ospedaliero (come detto Palazzina Servizi) non utilizzato per attività istituzionali, ancorché avente destinazione sanitaria, in vista della sopra specificata scadenza contrattuale – e ferma l’intenzione dell’Amministrazione di concedere a terzi l’uso dei locali de quo – si è ritenuto di dover procedere alla pubblicazione in data 15/04/2013 di un avviso pubblico in termini di indagine conoscitiva di mercato per la cessione di detti locali per anni sei nella forma giuridica della concessione anziché della locazione ex legge 392/78.

Entro la data di scadenza prevista nel suddetto avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse (06/05/2013) sono pervenute al protocollo della Area Vasta n. 5, comunicazioni in tal senso da parte del Laboratorio Ortopedico Marini di Ascoli Piceno (prot. 20350 del 26/04/2013) e della Società Intesa San Paolo per conto di Banca dell’Adriatico S.p.a. (prot. 21937 del 06/05/2013).

A seguito di un primo incontro finalizzato all’avvio di una procedura negoziata, il Laboratorio Marini di Ascoli Piceno ha tuttavia manifestato la propria rinuncia al prosieguo dell’avviata procedura negoziata per la concessione dei locali in argomento, del che è stata avviata una trattativa con Banca dell’Adriatico S.p.a. per la valutazione congiunta delle condizioni economico-contrattuali connesse alla cessione dei locali de quo.

Ad esito delle trattative intercorse si è pervenuti alla definizione di un’ipotesi contrattuale sul presupposto della corresponsione da parte di Banca dell’Adriatico S.p.a. di un canone di € 27.816,00 (oltre IVA di legge) cui è da aggiungere il rimborso forfettario annuo della quota dei costi di pulizia degli spazi antistanti i locali (€ 3.470,81) e del rimborso forfettario annuo utenza idrica del servizio

igienico presente all'interno dei locali (€ 150,00) da corrispondere in n.2 rate semestrali anticipate di pari importo.

Con nota prot. 38462 del 16/08/2013, Banca dell'Adriatico S.p.a. ha espresso il definitivo assenso in ordine alla stipula del contratto nei termini sopra precisati e sulla base dello schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sollevando tuttavia le seguenti considerazioni :

- *Art. 10 – Recesso: la clausola dovrà prevedere la facoltà esclusiva della Banca di poter recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi, senza penali o costi aggiuntivi.*

A seguito di richiesta del Responsabile Patrimonio Asur, con nota prot. 23748 del 07/11/2013 il "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia" della Regione Marche, ha rilasciato parere positivo in merito alla congruità del canone annuo di concessione pari a € 27.816,00.

Visto l'allegato schema di contratto di concessione.

Per tutte le motivazioni sopra esposte

P R O P O N E

1. Di autorizzare la concessione dei locali all'interno della "Palazzina Servizi" del Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno, Via degli Iris n. 2;
2. Di dare atto che la concessione in argomento avrà durata di anni 6 (sei) a partire dalla data del 01/09/2013 e che per la stessa, Banca dell'Adriatico corrisponderà alla proprietaria ASUR Marche Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno un canone annuo pari ad € 27.816,00 + IVA di legge che sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate entro i primi 15 gg. del semestre di riferimento, tranne la prima rata che verrà pagata pro-quota, oltre all'importo annuo di € 3.470,81 per le spese condominiali di pulizia e alla quota annua di € 150,00 a titolo di rimborso spese utenza idrica;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978 il canone sarà aggiornato annualmente, in via automatica, a partire dal 01/12/2014, nella misura del 75% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati e qualora nuove disposizioni di legge modificassero detto sistema di aggiornamento del canone, esso verrà adeguato alla normativa;
4. Di approvare l'allegato schema di contratto di concessione da stipulare per le finalità di cui sopra;
5. Di delegare per la sottoscrizione dell'allegato schema di contratto il Dr. Giovanni Stroppa – Direttore dell' Area Vasta n.5 ;
6. Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. stante l'urgenza di stipulare l'allegato contratto di concessione .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Paolo Enrico Svampa)

IL DIRIGENTE U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Enrico Svampa)

VISTO
Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

Schema del contratto di concessione

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO "C. e G. MAZZONI" DA DESTIANRE A SEDE FILIALE BANCA
DELL'ADRIATICO

In esecuzione della determina ASUR/DG n. ___ del __/__/2013

L'ASUR Marche Area Vasta n. 5 con sede in Ascoli Piceno, Via degli Iris 2, Codice fiscale e P.Iva 02175860424, nella persona del Dr. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano (AN) il 01/05/1960, Direttore dell'ASUR Area Vasta n.5 – su delega del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr. Piero Ciccarelli – (cessionario)

PREMESSO CHE:

A seguito di "Avviso di indagine di mercato" del 15/04/2013, avente mero scopo conoscitivo, per la concessione da parte dell'ASUR Marche Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno, di alcuni locali siti all'interno del Presidio Ospedaliero "C. e G. Mazzoni";

Attualmente la società Banca dell'Adriatico S.p.A. ha in funzione, in detti locali, la Filiale di Monticelli;

In data 06/05/2013 (prot. 21937) perveniva all'amministrazione la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da parte della società Banca dell'Adriatico S.p.A.;

Ad esito dell'avviso pubblico sopraccitato e della successiva procedura negoziata intrattenuta con la società Banca dell'Adriatico S.p.A.

CONCEDE A:

Banca dell'Adriatico S.p.A. Banca dell'Adriatico S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Corso Mazzini, 190 - 63100 Ascoli Piceno numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, Capitale sociale 70.755.020,00 e Codice Fiscale 00097670442, Partita IVA 00097670442, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico INTESA SANPAOLO S.p.A., qui rappresentata dalla sua Procuratrice, a ciò delegata, INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Euro 272.157.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 07975420154, Partita IVA 04932231006, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", rappresentata per il presente atto dall'Ing. Luca Tedesi, nato a Piacenza il 23/07/1961, in qualità di Dirigente, domiciliato per la carica presso la sede della Società, munito dei necessari poteri (cessionario) i locali sotto descritti, ad esclusivo uso di filiale bancaria, come evidenziati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, siti in Ascoli Piceno Via degli Iris n.1, Palazzina Servizi del Presidio Ospedaliero "C. e G. Mazzoni":

Mq. 244 lordi al piano terra;

I locali di cui alla filiale della Banca dell'Adriatico S.p.A. sono collocati in immobile in fase di accatastamento.

Art. 1 – Disposizioni Generali

La presente concessione presuppone l'avvenuta risoluzione consensuale del precedente contratto di locazione, stipulato tra l'Azienda sanitaria USL 13 di Ascoli Piceno e CARISAP (oggi Banca dell'Adriatico S.p.A.) il 01/09/2001 e la rinuncia a qualsiasi indennizzo o equivalente, connesso al contratto di locazione di cui sopra.

La concessione è disposta all'esclusivo scopo di consentire al concessionario di svolgere il servizio di ufficio bancario presso il Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno, a favore dei dipendenti dell'Ente, nonché dell'utenza che accede alle strutture medesime.

La concessione ha durata di anni 6 (sei) con effetto dalla data del 01/09/2013, senza facoltà di tacito rinnovo, per cui avrà scadenza in data 31/08/2019;

il canone di concessione previsto al successivo art. 2 viene rideterminato in € 27.816,00 annui, oltre I.V.A., l'importo annuo per le spese condominiali di pulizia, viene mantenuto in € 3.470,81 (pari a € 289,23 mensili), oltre I.V.A. di legge l'importo annuo, che sarà versato alla fine di ogni annualità locativa, a titolo di rimborso spese relative all'utenza idrica che viene determinato in € 150,00.

Il canone sarà aggiornato annualmente, previa richiesta del Concedente che potrà avvenire anche con semplice indicazione in fattura, a partire dalla seconda annualità contrattuale, nella misura del 75% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati e qualora nuove disposizioni di legge modificassero detto sistema di aggiornamento del canone, esso verrà adeguato alla normativa.

Art. 2 – Canone concessorio

Il canone annuo iniziale, determinato in € 27.816,00, oltre IVA di legge, oltre all'importo annuo per le

spese condominiali di pulizia pari ad € 3.470,81 (pari ad € 289,23 mensili) ed alla quota annua di € 150,00 a titolo di rimborso spese per l'utenza idrica (che dovrà essere versata alla fine di ogni annualità), dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate entro i primi 15 giorni del semestre di riferimento, tranne la prima rata che verrà pagata pro-quota.

Il canone, le spese condominiali di pulizia e le spese relative al rimborso dell'utenza idrica, dovranno essere quietanzate mediante versamento su bonifico bancario dell'ASUR – Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno, a favore della Banca delle Marche S.p.A. – Agenzia n.2 di Ancona – IBAN: IT64V060550260000000004738.

Il mancato puntuale pagamento per qualsiasi causa dipendente dal concessionario, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il concessionario stesso.

In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impreviudicato l'obbligo del concessionario a rifondere gli eventuali maggiori danni.

Eventuali pretese del concessionario non potranno venire compensate con i canoni ma dovranno essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

Art. 3 – Obblighi del Concedente

L'Azienda Concedente dovrà consegnare al concessionario gli spazi di cui all'art. 1 entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, completamente liberi da persone o cose nello stato risultante dall'allegata planimetria che, firmata dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio, utenze, manutenzione e spese varie

Il concessionario si obbliga a far buon uso dei beni ricevuti.

Il concessionario può utilizzare tutti i beni di cui all'art. 1 in conformità alla destinazione prevista dalla presente concessione.

I locali concessi si intendono destinati alle attività di cui alla presente concessione, con divieto al concessionario di mutamento della destinazione, pena la decadenza della concessione medesima.

La porzione immobiliare in questione verrà restituita, a fine concessione o in caso di revoca anticipata della stessa nello stato in cui si trovava ed in buono stato di manutenzione.

Le spese relative ai consumi di energia elettrica e riscaldamento dei locali posti a disposizione per il servizio di filiale bancaria, sono a carico del concessionario: il concessionario deve, a sua cura e spese, provvedere ad intestare a proprio nome la rete elettrica a servizio dell'ufficio bancario ed all'allacciamento al gas.

Visto il limitato utilizzo del servizio idrico (sono presenti, all'interno dei locali concessi, i servizi igienici a servizio del personale dell'ufficio bancario), il concedente potrà continuare ad usufruire di detta fornitura (senza dover provvedere in proprio ad un nuovo allacciamento e intestazione) versando all'Azienda Concedente la quota annua di € 150,00 a titolo di rimborso spese dell'utenza (come specificato nell'art. 2 del presente contratto).

Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ad eventuali lavori di sistemazione e riparazione, che si rendano necessari per lo svolgimento del servizio.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, a sue complete spese, alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessigli oltre a quelli installati direttamente, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle strutture.

Il concessionario dovrà provvedere anche alla manutenzione straordinaria, degli impianti direttamente installati oltre alla manutenzione straordinaria degli impianti concessigli qualora tale manutenzione si renda necessaria a causa della trascuratezza della manutenzione ordinaria.

Il concessionario esonera espressamente la concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero provenire a lui o a terzi da fatti connessi all'esercizio in questione, ferma restando la responsabilità di eventuali terzi utilizzatori.

Il concessionario, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente alla concedente qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società concessionaria.

Art. 5 – Innovazioni e migliorie

Senza la preventiva autorizzazione scritta della concedente e nel rispetto delle prescrizioni da questa impartite, al concessionario è fatto divieto:

di variare, anche in parte, la destinazione degli ambienti avuti in consegna;

di darli, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi;

di apporvi modificazioni, innovazioni ed addizioni ad eccezione di quanto stabilito nei punti precedenti. Tutto quanto messo in opera dal concessionario, pur se infisso, come tramezze, bussole, forzieri e rivestimenti annessi, serrature di sicurezza, etc., rimarrà di proprietà del concessionario, che potrà asportarlo a fine concessione sempre che ciò non rechi danno o alterazione all'immobile. Per quanto non asportabile e/o ogni miglioria, non spetterà al concessionario alcun indennizzo.

Resta ferma la facoltà per la concedente di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dalla concedente.

I valori dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa grave del concessionario.

Art. 6 – Cartelli e insegne

La concedente autorizza il concessionario ad apporre e mantenere a sua cura e spese sulla facciata dell'unità immobiliare concessa, uno o più cartelli d'indicazione della Banca e relative insegne luminose.

Art. 7 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile della gestione e della custodia dei beni, degli eventuali danni che, in relazione al servizio svolto, possano derivare ai beni immobili, agli impianti, ai beni mobili ed alle attrezzature dell'Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, nonché danni cagionati a terze persone.

Art. 8 – Revoca della concessione

Nel caso di grave inadempimento e/o di recidiva nell'inosservanza delle condizioni previste dalla presente concessione la concedente potrà disporre mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione.

Costituirà presupposto per l'immediata revoca della concessione, l'eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture di competenza del concessionario che abbiano generato il deturpamento dell'immobile, così come la ripetuta mancata erogazione al pubblico del servizio di cui alla presente concessione.

In particolare, per gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio, si intendono quelle che compromettono la qualità e la funzionalità del servizio.

Per tali effetti è considerata grave la trasgressione degli obblighi assunti dal concessionario con la presente concessione.

Art. 9 – Recesso

E' in facoltà della banca concessionaria recedere dal contratto di concessione in qualunque momento, per esigenze proprie e motivate, con un preavviso di almeno mesi 6 (sei) a mezzo raccomandata A/R, senza penali o costi aggiuntivi.

Art. 10 – Divieto di subconcessione

E' fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere in tutto o in parte i locali oggetto del presente atto.

E' altresì fatto divieto di concedere a qualsiasi titolo a terzi i predetti locali.

A tal fine la concedente potrà effettuare dei controlli in relazione all'uso dei locali da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati, saranno addebitati al concessionario, ferma ed improrogabile ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che la concedente farà valere nei soli confronti del concessionario.

Art. 11 – Accesso agli ambienti

Le chiavi per l'accesso agli ambienti sono consegnate al legale rappresentante del concessionario e/o a persona da questo formalmente delegata mediante apposito verbale di consegna degli immobili e impianti.

Per effetto della sottoscrizione di detto verbale il concessionario assume a proprio carico tutte le responsabilità inerenti ai locali oggetto della concessione.

Art. 12 – Riconsegna immobili

Gli immobili oggetto della presente concessione devono essere riconsegnati alla concedente senza ritardo, al momento della scadenza della concessione, o, diversamente, al momento della cessazione anticipata.

In caso di non totale o mancata riconsegna degli immobili entro il termine stabilito dalla concedente, alla cessazione della concessione – a qualsiasi causa dovuta – il concessionario sarà assoggettato al pagamento di una penale pari al canone di concessione maggiorato del tasso legale per ciascun giorno di ritardo.

Art. 13 – Spese e oneri fiscali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono e saranno a completo carico del concessionario.

Art. 14 – Comunicazioni ed elezione domicilio

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente concessione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata A.R. e dovrà essere indirizzata:

Se alla concedente, presso la sede dell'ASUR Marche Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno – Via degli Iris, 2 – 63100 Ascoli Piceno;

Se al concessionario, presso Intesa Sanpaolo Group Services Scpa – Direzione Immobili - Ufficio Patrimonio, Via Polesine n. 13 – 20139 Milano.

Ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altro successivamente alla data odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggo il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 15 – Esclusione indennizzo

Il concessionario riconosce fin d'ora che, alla scadenza della presente concessione, non avrà diritto ad alcun indennizzo o equivalente connesso al rapporto concessorio.

Ascoli Piceno, li _____



Numero: 930/ASURDG

Pag.
11

Data: 30/12/2013

ASUR Marche Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno
Il Direttore
(Dott. Giovanni Stroppa)

Banca dell'Adriatico S.p.A
Il Dirigente
(Ing. Luca Tedesi)